

Strumenti di rilevazione biometrica in azienda: un bilanciamento necessario tra prevenzione e diritti dei lavoratori

di Mattia Salerno*

26 Ottobre 2020

CASO EUROPEO

Il ricorso sempre più diffuso da parte delle organizzazioni pubbliche e private a strumenti di intelligenza artificiale e di riconoscimento facciale rappresenta un trend crescente che sta caratterizzando l'attuale contesto economico sociale. In tale ambito, complice anche una normativa in materia di tutela dei dati personali con maglie più ampie, Paesi come la Cina e gli Stati Uniti stanno sicuramente giocando un ruolo da protagonisti, adottando, in particolare, fitti sistemi di sorveglianza di massa per finalità di sicurezza pubblica. Diversamente, i Paesi appartenenti alla Comunità europea adottano un approccio più cauto, limitando il ricorso a tali strumenti a casi eccezionali e limitati.

Tuttavia, il diffondersi del virus da covid 19, come noto, ha imposto alle organizzazioni – pubbliche e private – di dotarsi di misure e strumenti di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus la cui applicazione può comportare l'impiego di strumenti tecnologici più o meno complessi.

Tali strumenti, soprattutto nella fase endemica di diffusione del virus, nonostante il ricorso massivo allo smartworking, sono stati adottati da una porzione significativa di organizzazioni pubbliche e private, in particolar modo, al fine di garantire la sicurezza della popolazione aziendale e/o dei soggetti che intendono accedere ai locali dell'organizzazione. Nella prima fase dell'emergenza strumenti come, ad esempio, i dispositivi di rilevazione della temperatura presentavano caratteristiche tecniche molto semplici, al pari dei dispositivi per uso domestico.

DALL'EMERGENZA ALLA ROUTINE

Nelle fasi successive, invece, si è assistito ad un fenomeno diverso e per certi versi preoccupante. A tal riguardo, infatti, nel corso degli ultimi mesi, sono stati lanciati sul mercato da parte di numerosi player strumenti di misurazione della temperatura tecnologicamente più avanzati e in grado di svolgere attività ulteriori quali la rilevazione della mascherina. E fin qui, poco male. Tuttavia, da un'analisi più approfondita del fenomeno, è emerso che tali strumenti di rilevazione, oltre ad essere in grado di registrare la temperatura del soggetto interessato, di verificare il corretto posizionamento della mascherina, siano dotati di funzionalità tecniche che permetterebbero anche il riconoscimento facciale dell'individuo e, quindi, la raccolta di dati biometrici. Inoltre, pare, che tali sistemi siano dotati anche di funzionalità di "dialogo" che permetterebbero all'organizzazione di utilizzare i dati biometrici raccolti per finalità diverse e ulteriori.

IL MONITORAGGIO ACCESSI

Tra le finalità più “appetibili” per le organizzazioni emergono, sicuramente, il monitoraggio degli accessi, la gestione dei cartellini e la sicurezza dell’organizzazione.

Sul punto si segnala che, anche la sola raccolta di dati biometrici, in assenza di solide basi giuridiche, rappresenterebbe una violazione delle disposizioni previste dalla normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali. Se poi tale raccolta avvenisse in seno al rapporto di lavoro, l’organizzazione promotrice di tali trattamenti, oltre ad incorrere nel rischio di sanzioni – anche milionarie – per violazione della normativa privacy, potrebbe essere destinataria di contestazioni da parte del proprio personale dipendente.

Giova sottolineare, inoltre, che i rischi sopra indicati potrebbero notevolmente acuirsi qualora le organizzazioni, seppur in buona fede e al solo fine di semplificare i propri processi organizzativi, decidessero di avviare l’attività di raccolta di dati biometrici per perseguire finalità ulteriori.

Fermo quanto precede, tenuto conto delle diverse indicazioni emanate a livello nazionale ed europeo sul trattamento di dati biometrici e sull’implementazione di soluzioni di intelligenza artificiale, nonostante l’attuale esigenza di adottare misure atte a contrastare la diffusione del virus, appare doveroso invitare le organizzazioni ad avviare una riflessione ponderata e preventiva sull’opportunità di adottare strumenti tecnologici che, seppur funzionali, possono comportare una grave pregiudizio per i diritti e le libertà degli interessati.

VALUTAZIONI

Tale valutazione è necessaria al fine di garantire il rispetto della privacy degli interessati, dei diritti dei lavoratori e, da ultimo ma non per importanza, l’adozione di strumenti idonei che permettano, da una parte, di implementare adeguatamente le misure previste dai protocolli anti-contagio e, dall’altra, di non esporre le organizzazioni a rischi sanzionatori e/o di contestazioni.

*senior associate di **Pirola Pennuto Zei & Associati**